



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Deliberazione del Consiglio Metropolitanano

N. 26 del 21/04/2021

Classifica: 010.28

(7308509)

**Oggetto ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE 241/1990 TRA LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI LIVORNO, PISA E LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONDIVISIONE DELLA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI SULLA RETE VIARIA.**

<i>Ufficio proponente</i>	<b>DIPARTIMENTO TERRITORIALE</b>
<i>Dirigente/ P.O</i>	<b>TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE</b>
<i>Relatore</i>	<b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>
<i>Consigliere delegato</i>	<b>CASINI FRANCESCO</b>

Presiede: **BARNINI BRENDA**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **21 Aprile 2021** il **Consiglio Metropolitanano di Firenze** si è riunito in **VIDEOCONFERENZA**

Sono presenti i Sigg.ri:

ARMENTANO NICOLA	FALLANI SANDRO
BAGNI ANGELA	FRATINI MASSIMO
BARNINI BRENDA	GANDOLA PAOLO
BONANNI PATRIZIA	GEMELLI CLAUDIO
CAPPELLETTI CECILIA	PERINI LETIZIA
CARPINI ENRICO	SCIPIONI ALESSANDRO
CASINI FRANCESCO	TRIBERTI TOMMASO
CUCINI GIACOMO	ZAMBINI LORENZO
FALCHI LORENZO	

E assenti i Sigg.ri:

**MARINI MONICA NARDELLA DARIO**

## Il Consiglio Metropolitan

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 26, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", che ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";
- la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". l'articolo 10 del codice stradale D.L.vo n. 285/1992 e s.s.m.m., che disciplina il transito di "veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità" ed in particolare prevede che " i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria (...)";
- il regolamento del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che disciplina anche le modalità di rilascio, da parte dell'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e delle regioni per la rimanente rete viaria, delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali;
- i Decreti del Presidente della Repubblica n. 31 del 12/02/2013 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole." e n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.";
- il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", all'articolo 10 c. 6 recita "I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).";
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.", mantiene in capo alle province (art.85 lettera b) e assegna alla città metropolitana (art.44) la funzione fondamentale di "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;"
- l'articolo 118 della Costituzione
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ove all'articolo 21 si disciplinano gli accordi con Enti esterni al proprio territorio, assegnandone la competenza al Consiglio metropolitano.
- lo Statuto della Provincia di Livorno approvato con Deliberazione Assemblea Sindaci n. 1 del 26.4.2016 e Deliberazione Consiglio Provinciale n. 8 del 23.5.2016, e modificato con

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 27.07.2018 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22.10.2018, in vigore dal 23.11.2018.

- lo Statuto della Provincia di Pisa, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 16 marzo 2015, ove all'articolo 2 si definiscono i rapporti con le province confinanti.
- il protocollo d'intesa firmato in data 7/1/2019 dalle Città Metropolitane di Venezia e Firenze per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma "Trasporti Eccezionali".

**PREMESSO** che:

- i tre Enti, per la digitalizzazione dei procedimenti inerenti la gestione dei trasporti eccezionali sulla propria rete viaria, hanno deciso di riutilizzare la soluzione realizzata dalla Città Metropolitana di Venezia denominata "Trasporti Eccezionali", e che questo elemento qualora considerato può consentire sinergie importanti, economie di scala, condivisione di basi dati, oltre a semplificazione procedimentale per gli utenti e per gli uffici;
- le autorizzazioni dei trasporti eccezionali riguardano normalmente ampi tratti sull'intero territorio regionale e nazionale e che l'utenza è al momento costretta a gestire istanze autorizzative separate per ogni area interessata dal passaggio dei mezzi;
- che per le autorizzazioni relative al territorio regionale, l'autorizzazione può essere richiesta ad un'unica provincia, che provvede ad acquisire i nullaosta dalle altre provincie interessate dal trasporto eccezionale;
- sono accomunate dalla gestione infrastrutturale dell'arteria viaria appartenente al demanio stradale regionale denominata Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno (SGC FI-PI-LI), che interconnette i tre capoluoghi e le loro aree industriali, con l'aeroporto di Pisa, il porto di Livorno, l'interporto toscano Amerigo Vespucci, le autostrade A1, A11, A12;

**VISTO** l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

**VISTO** l'articolo 21 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ove si assegna la competenza sugli accordi con Enti extraterritoriali, al Consiglio su proposta del Sindaco metropolitano;

**VISTA** la bozza di convenzione, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990, tra le Amministrazioni provinciali di Livorno, Pisa e la Città metropolitana di Firenze per la condivisione della soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sulla rete viaria, allegata al presente decreto;

**RITENUTO** che possa risultare determinante per la miglior gestione dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ai transiti eccezionali, l'attuazione del contenuto della convenzione, nel quale gli Enti si impegnano rispettivamente a:

1. La Città Metropolitana di Firenze si impegna a:

- a) svolgere il ruolo di capofila della convenzione, negoziando con l'impresa incaricata dai tre Enti le modalità tecniche per accentrare la soluzione di gestione dei trasporti eccezionali sulla rete viaria delle Province di Firenze, Pisa e Livorno preparandola a una migrazione verso un cloud pubblico;
- b) mettere a disposizione la propria infrastruttura (locali, sistemi, accesso alla rete, risorse di gestione) per ospitare internamente transitoriamente la soluzione;
- c) occuparsi, limitatamente alla parte infrastrutturale, degli adempimenti previsti dalle cosiddette misure minime di sicurezza e di tutela dei dati personali secondo la normativa europea e italiana.

2. La Provincia di Livorno si impegna a:

- a) consentire l'accentramento della propria soluzione con quella dei due altri Enti di area vasta;

- b) concordare coi propri fornitori di servizi associati alla soluzione in riuso, modalità idonee tecnico amministrative per poter accentrare la propria installazione sui medesimi sistemi, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di pilotaggio di cui all'articolo 3;

3. La Provincia di Pisa si impegna a:

- a) consentire l'accentramento della propria soluzione con quella dei due altri Enti di area vasta;  
b) concordare coi propri fornitori di servizi associati alla soluzione in riuso, modalità idonee tecnico amministrative per poter accentrare la propria installazione sui medesimi sistemi, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di pilotaggio di cui all'articolo 5.

**DATO ATTO** che la convenzione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente;

**DATO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, dal Dirigente della Direzione Patrimonio - TPL, dott. ssa Maria Cecilia Tosi ;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la bozza di convenzione tra le Amministrazioni Provinciali di Livorno, Pisa e la Città Metropolitana di Firenze per la condivisione della soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sulla rete viaria.

2. Di autorizzare il dirigente del servizio "PATRIMONIO E TPL", Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, alla sua sottoscrizione.

### **DELIBERA ALTRESI'**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

Al termine del dibattito la Vice Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato, accertato dagli scrutatori Bonanni, Carpinì e Cucini:

Presenti:	17	
Non partecipanti al voto:	1 (Fratini)	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	16	Maggioranza richiesta: 9
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	16	

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera la Vice Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità per la presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	17	
Non partecipanti al voto:	1 (Fratini)	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	16	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	nessuno	

Favorevoli: 16

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

LA VICE SINDACO

(f.to Brenda Barnini)

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Pasquale Monea)

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attonline.cittametropolitana.fi.it/>”*